

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio finanza locale	finanzalocale@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 558 fax + 39 0432 555 578, 0432 555 143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Nota inviata tramite PEC

Ai Comuni della Regione

Alle Unioni territoriali intercomunali della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

Al Servizio funzione pubblica della Direzione centrale
funzione pubblica e semplificazione

SEDE

Oggetto: Esercizio 2019 – Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili. Legge regionale n. 18/2015 come modificata ed integrata dall'articolo 9 dalla legge regionale n. 28/2018 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021". Comunicazione.

Nel primo supplemento ordinario n. 1 del 04 gennaio 2019 al BUR n. 1 del 02 gennaio 2019 è pubblicata la legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2018, recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021".

La presente nota, fa seguito alla comunicazione prot. n. 728 del 17 gennaio 2019 e vuole richiamare le disposizioni relative al **coordinamento della finanza pubblica, in vigore nell'esercizio 2019** applicabili agli enti locali della Regione, fornire indicazioni e precisazioni di carattere operativo, nonché ricordare gli adempimenti finali connessi al pareggio di bilancio 2018.

La presente circolare è strutturata secondo il seguente schema:

A. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2019

- 1) enti destinatari e obiettivi da rispettare;
- 2) riduzione dello stock di debito;
- 3) contenimento della spesa personale;
- 4) sanzioni/penalità/premialità relative al mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- 5) monitoraggi relativi agli obiettivi di finanza pubblica;
- 6) verifiche dell'Organo di revisione;

B. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2019

C. FASE CONCLUSIVA SUGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2018

D. INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE.

A. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2019

I commi da 819 a 827 dell'articolo 1 della legge statale n. 145/2018, sanciscono i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n.18/2015.

La normativa regionale recepisce le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettarle.

Per quanto attiene agli aspetti relativi all'obiettivo di finanza pubblica in merito al conseguimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, si rimanda a quanto specificato con propria nota prot. n. 728 del 17 gennaio 2019.¹

A tale obiettivo sono soggetti tutti gli enti locali della Regione, comprese le Unioni Territoriali Intercomunali

Permangono inoltre gli altri obiettivi di finanza pubblica relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale previsti, dall'articolo 19 comma 1, della legge regionale n. 18/2015, rispettivamente alle lettere b) e c).

Pertanto di seguito verranno presi in esame, in particolare, tali obiettivi.

1) ENTI DESTINATARI E OBIETTIVI DA RISPETTARE (art. 19 lr n.18/2015)

L'articolo 19 della legge regionale n.18/2015 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica tutti i Comuni.

Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento dei medesimi obiettivi a decorrere dall'anno 2024².

Gli obiettivi espressamente indicati per gli enti locali sono i seguenti:

- **riduzione del proprio debito residuo** rispetto all'esercizio precedente;
- **contenimento della spesa di personale**, secondo le modalità previste dall'articolo 22 e dall'articolo 49, comma 3 della legge regionale n.18/2015 e dall'articolo 6, comma 16 della legge regionale n.33/2015.

2) RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO (art. 21 lr n.18/2015)

Per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo di riduzione del debito previsto dall'articolo 21, della legge regionale n.18/2015, il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n.12 chiarisce che a decorrere dal 2019 gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente, determinato ai fini dei vincoli di finanza pubblica.

Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.

Tutti gli enti locali soggetti al pareggio di bilancio nell'esercizio 2018 dovranno ridurre il proprio debito nel 2019 rispetto a quello risultante dai conteggi effettuati sul Modello 2 "Ammontare del debito – dati a Rendiconto" dell'esercizio 2018.

Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso.
Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

¹ Si segnala, altresì, l'opportunità di consultare, a scopo conoscitivo, il contenuto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 23202 del 14 febbraio 2019, al seguente link:

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2019/03/Circolare_del_14_febbraio_2019_n_3.pdf

² Decorrenza così modificata dall'articolo 9, comma 18 della lr n.44/2017.

- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale. L'articolo 4, comma 2 della Lr n.12/2018 fissa al 50 per cento la percentuale di esclusione a decorrere dall'esercizio 2018;
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico-finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
- e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
- f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

3) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE (art. 22, Lr n.18/2015)

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del **valore medio** del triennio **2011-2013**, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 e con le precisazioni previste dall'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 28/2018.³

Pertanto nell'esercizio 2019 il valore della spesa di personale non dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013.

Sono considerate spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Ai fini dell'inclusione o esclusione di specifiche voci di spesa si rimanda alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 13 del 09 marzo 2015 riguardante le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014.

Per quanto attiene al trattamento degli "incentivi per funzioni tecniche", come introdotti dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda all'approfondimento dei relativi orientamenti interpretativi elaborati dalla Corte dei Conti, che hanno trovato sintesi nelle decisioni della Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6 del 10 aprile 2018. Tale provvedimento specifica che gli incentivi in argomento, *"nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

Secondo tale approdo giurisprudenziale, la *ratio legis* degli incentivi in questione è *"quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure"*.

In ordine al fatto se le prestazioni per gli incentivi vadano o meno considerate quale spesa del personale, la Sezione delle Autonomie è giunta a ritenere, che *"L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale"*.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 429 del 14 novembre 2018, nel riprendere questi concetti, costituenti principi di diritto ai quali le Sezioni regionali di controllo si devono conformare, afferma che *"l'onere relativo [agli incentivi per funzioni tecniche] non transita nell'ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale e, quindi non può essere soggetto ai vincoli posti, nel caso in specie agli enti territoriali, alla relativa spesa."*

La legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, all'articolo 52 comma 7, stabilisce inoltre **l'esclusione, per la quota non a carico dell'ente locale**, delle spese riferite ad **attività socialmente utili** di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), ai **lavori di pubblica utilità** di cui all' articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale n.18/2005 e ai **cantieri di lavoro** di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

³ L'articolo 9, comma 6, della legge regionale 28/2018 prevede che: "Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, il triennio cui fare riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013."

Pertanto tali spese non rilevano ai fini del contenimento: anche il triennio di riferimento andrà opportunamente rivisto provvedendo ad escludere i valori delle fattispecie sopra indicate al fine di garantire il confronto di dati tra loro omogenei.

Per la determinazione della **spesa relativa al trattamento accessorio e premiante** al fine del contenimento della spesa di personale, alla luce del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011), si deve procedere secondo le modalità riportate nel seguito.

A) Nel caso in cui nell'esercizio 2018 si siano realizzate le condizioni per la creazione del fondo pluriennale vincolato, la spesa di personale 2019 sarà costituita:

- dagli impegni registrati nel 2018 ma esigibili nel 2019 (finanziati da FPV di entrata 2019)
- più gli impegni di competenza 2019
- meno gli impegni di competenza 2019 esigibili nel 2020 (che costituiscono FPV di spesa 2019).

B) Nel caso in cui nell'esercizio precedente non si siano realizzate le condizioni per la creazione del fondo pluriennale vincolato di spesa (nelle more ad esempio della sottoscrizione della contrattazione integrativa), costituirà spesa di personale dell'esercizio la quota relativa al trattamento accessorio e premiante confluita nel risultato di amministrazione e successivamente applicata in c/competenza, solo a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

a) Calcolo dell'aggregato riferito al triennio 2011-2013

L'aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP e viene depurato dagli eventuali arretrati relativi ad aumenti contrattuali riferiti ad anni precedenti al triennio e dall'indennità di vacanza contrattuale (vedasi successivo punto b)).

b) Calcolo dell'aggregato spesa di personale riferito all'esercizio 2019

Sentita anche la Direzione Funzione pubblica e semplificazione, Servizio funzione pubblica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

L'aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP con esclusione degli oneri relativi a eventuali rinnovi contrattuali che rivalutino il trattamento economico relativo al triennio di riferimento (2011-2013).

In relazione a quanto previsto all'articolo 20, del nuovo Contratto collettivo regionale di lavoro 2016-2018 siglato il 18 ottobre 2018, in merito al consolidamento dell'indennità di vacanza contrattuale, si ritiene di fornire indicazioni per rendere neutri gli effetti del rinnovo contrattuale rispetto al triennio di riferimento.

Sono qualificati quali oneri per i rinnovi contrattuali gli aumenti dei tabellari e del salario aggiuntivo (tabelle B e D del CCRL 2016/2018), così come specificato nella relazione tecnico – finanziaria sull'ipotesi di contratto collettivo allegata alla deliberazione n. 1710 del 14 settembre 2018.

Inoltre, sempre alla luce del contenuto dell'articolo 20 del CCRL sopra richiamato, per rendere omogenei e confrontabili i diversi aggregati (triennio 2011-2013 ed esercizio 2019), principio più volte ribadito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, si ritiene opportuno che l'indennità di vacanza contrattuale debba essere sempre portata in detrazione e depurata **sia dai conteggi relativi al triennio di riferimento** che dai conteggi relativi all'esercizio 2019.

Pertanto, nell'esercizio 2019, va portata in detrazione anche l'indennità di vacanza contrattuale conglobata nello stipendio tabellare e relativa alla tabella A) del CCRL 2016/2018, unitamente, alla vacanza contrattuale erogata a decorrere da marzo 2019.

Si evidenzia che per quanto riguarda **l'esercizio 2018**, ai fini del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale, il procedimento di neutralizzazione degli oneri contrattuali è analogo anche con riferimento al triennio 2011-2013.

c) Spesa personale nelle forme associative (articolo 49 l.r. n.18/2015)

Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale n.1/2006 sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale. E' opportuno sottolineare l'importanza di rappresentare correttamente tra le poste di bilancio le

somme riferite alla spesa di personale interessato dallo svolgimento di funzioni tramite convenzione stipulata ai sensi del CCRL.

Il servizio finanza locale si riserva di richiedere agli enti, all'atto dei controlli, documentazione comprovante la gestione delle convenzioni.

d) Calcolo spesa di personale dei comuni in relazione al passaggio di funzioni alle Unioni Territoriali Intercomunali.

La legge regionale n. 26/2014 ha previsto anche il trasferimento del personale a favore delle UTI: ciò può aver determinato una riduzione dell'aggregato spesa di personale per l'ente cedente.

Pertanto, per neutralizzare gli effetti del trasferimento e al fine di rendere gli aggregati confrontabili, per assicurare un effettivo contenimento della spesa di personale, sarà necessario, procedere ad un adeguamento del valore medio di riferimento del triennio 2011-2013.

Per il 2019, ad esempio, si deve procedere a scomputare dal valore medio del triennio di riferimento (2011-2013), oltre al personale già trasferito negli esercizi precedenti anche la spesa relativa al personale che risulta trasferito nel 2019 presso l'UTI e che non grava più sull'ente cedente.

Nel caso in cui, invece, a seguito delle recenti modifiche apportate alla legge regionale n. 26/2014, in particolare dalla legge regionale 31/2018, il personale rientri presso il comune cedente, è necessario che tale comune provveda nuovamente alla ricostruzione del triennio 2011-2013.

Si richiama gli enti sull'importanza di tenere separata e specifica evidenza dei conteggi relativi alle spese di personale riferite agli eventuali scomputi.

4) SANZIONI/PENALITA'/PREMIALITA' RELATIVE AL MANCATO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Con deliberazione della Giunta regionale n. 462, approvata in via preliminare nella seduta del 22 marzo 2019, è previsto che non sia applicato il sistema premiale e sanzionatorio, di cui all'articolo 20, comma 12 della legge regionale 18/2015, considerato il venir meno dei vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio a decorrere dall'esercizio 2019. Di conseguenza non risulta più né necessario né utile provvedere all'applicazione di penalità e di premialità.

5) MONITORAGGI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Come specificato nella propria precedente nota non vi saranno più monitoraggi a decorrere dal 2019 in merito al nuovo saldo di finanza pubblica che sarà valutato solo a consuntivo attraverso l'analisi dei dati contenuti nel modello di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed inseriti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Per quanto attiene agli altri due obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali saranno tenuti ad inviare annualmente al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione le informazioni relative ai dati a consuntivo **entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione (quindi per l'esercizio 2019 entro il 30 maggio 2020)** e comunque, non oltre il 31 agosto.

Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.⁴

6) VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Gli aspetti legati alle verifiche e alle certificazioni dell'organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali, in relazione agli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai medesimi enti, sono stati definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 15 marzo 2018. In attesa di una modifica dell'atto sopra richiamato permangono, in ogni caso gli obblighi dei revisori dei conti in relazione agli obiettivi relativi al contenimento della spesa di personale ed alla riduzione dello stock di debito.

Entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione (e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento) l'organo di revisione è tenuto ad inviare alla Direzione

⁴ Comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 così modificato dall'articolo 9, comma 5, lettera b) della legge regionale 28/2018.

centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione – Servizio finanza locale, la certificazione della coerenza dei dati a consuntivo con gli obiettivi di finanza pubblica. Il mancato invio dei modelli entro il termine sopra indicato, costituisce inadempimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.

L'organo di revisione è tenuto altresì a:

- a. certificare il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi dell'art. 20, comma 9 della legge regionale n.18/2015;
- b. vigilare sull'andamento dell'indebitamento;
- c. verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale n.18/2015;
- d. verificare la coerenza degli stanziamenti del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica.

B. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2019

Con successive deliberazioni la Giunta regionale potrà definire ulteriori modalità riguardanti la comunicazione dei dati a rendiconto relativa ai vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale n. 18/2015 e la modulistica.

C. FASE CONCLUSIVA SUGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2018

1) VERIFICA RISPETTO DELL'OBIETTIVO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2018 (art. 20, comma 15, lr n.18/2015)

Entro la data del 20 marzo 2018 si è concluso il monitoraggio in riferimento alla certificazione del saldo finanziario in termini di sola competenza conseguito nell'esercizio 2018 ed il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha provveduto ad inviare comunicazione al MEF dei dati raccolti entro la scadenza del 1° aprile 2019.

2) VERIFICHE SUI DATI A RENDICONTO RELATIVE AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (art. 20, comma 9, lr n. 18/2015)

Nel 2019 dovranno essere inoltre completate le attività e le verifiche relative all'esercizio 2018 in relazione agli obiettivi vigenti nel 2018. Permane l'obbligo di comunicare i dati a rendiconto, oltre che per gli obiettivi relativi al contenimento della spesa di personale ed alla riduzione dello stock di debito, anche per l'obiettivo relativo al pareggio di bilancio. A breve sarà adottato il decreto del Direttore centrale in merito alla modulistica per l'esercizio 2018, come previsto dalla deliberazione n. 598 del 15 marzo 2018.

D. INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

1) NOVITA' APPORTATE DAL DECIMO DECRETO CORRETTIVO AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011

Il rendiconto per l'esercizio 2018 si arricchisce di una novità molto rilevante, che è rappresentata dall'emanazione del decimo decreto correttivo della contabilità armonizzata (il Decreto del MEF del 1° marzo 2019, che recepisce lo schema approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 9 gennaio 2019), che interviene in particolare sui criteri di formazione del FPV di spesa. Il Decreto è attualmente rinvenibile al seguente link:

<http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-l/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM20190301/DM20190301.pdf>

La nuova disciplina sarà applicabile già in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2018 solo se deliberato in data successiva a quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto. Questo è quanto è stato chiarito dalla Commissione ARCONET con la FAQ n. 32 del 21 febbraio 2019.

2) ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI (SEMPLIFICAZIONI DUP – CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE – BILANCIO CONSOLIDATO)

Si coglie l'occasione per riportare alcune ulteriori informazioni, che rientrano nella più ampia disciplina del sistema regionale integrato di finanza pubblica in particolare riguardanti gli adempimenti connessi all'armonizzazione dei bilanci pubblici.

→ **SEMPLIFICAZIONI DUP**

Si ricorda, che il Decreto MEF 18 maggio 2018 ha aggiornato, già per l'esercizio 2018, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, previsto dal comma 6 dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al principio 4/1 è prevista una struttura tipo di DUP semplificato che, come precisato dal medesimo principio contabile, gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare anche parzialmente. Si tratta di un modello facoltativo, come peraltro confermato dalla Commissione ARCONET nel corso della seduta dell'11 aprile 2018 (punto 2 del resoconto della seduta).

Ulteriori semplificazioni vengono previste per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, infatti viene eliminata l'analisi della situazione socio-economica, della popolazione e del territorio, così come non viene richiesta la suddivisione per missione degli obiettivi strategici.

→ **CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE**

Sulla base delle disposizioni vigenti, a decorrere dal Rendiconto dell'esercizio 2018, gli enti locali del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, devono elaborare il prospetto dello stato patrimoniale, da allegarsi al rendiconto, secondo le norme contenute nell'allegato 4/3 al D.Lgs. n.118/2011.

Si precisa che la Ragioneria Generale dello Stato, in una risposta del 2 aprile 2019 inviata all'Anci, ha informato che la Commissione ARCONET ritiene possibile prevedere in un prossimo intervento legislativo il rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in attesa dei risultati sulle ulteriori verifiche che potranno essere dirette ad accertare la possibilità di prevedere, in ambito europeo, sistemi contabili semplificati per le amministrazioni pubbliche di piccole dimensioni.

→ **BILANCIO CONSOLIDATO**

Il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, modificando il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, dal 1° gennaio 2019 introduce la facoltà, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.

3) BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)

Si rammenta che dal 2019 cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio dei dati relativi al pareggio di bilancio.

Dal 2019 pertanto, la verifica sugli andamenti di finanza pubblica sarà effettuata a consuntivo attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196/2009.⁵

La legge 145/2018, all'articolo 1, comma 902, abroga dal 2019 l'obbligo di invio al Ministero dell'Interno dei certificati al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione. L'obbligo è assolto con l'invio dei dati alla BDAP.

Si consiglia di prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati da inviare alla BDAP ed alle relative tempistiche, in quanto sono previste distinte sanzioni, a livello statale ed a livello regionale, in caso di mancato invio entro i termini previsti.

In merito alla correttezza dei dati si rammenta che la Commissione ARCONET ha approvato l'elenco dei nuovi "controlli bloccanti" applicati a partire dal rendiconto 2018.

Tale elenco è analiticamente descritto nel documento "Bilanci armonizzati – Controlli applicati" pubblicato nel portale BDAP al seguente link:

<http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica%20%20Documentazione/Attachments/1104//CONTROLLI%20BILANCI%20ARMONIZZATI.pdf>

Attraverso la nuova struttura la Commissione ha potenziato i controlli già esistenti che ora diventano bloccanti e che conseguentemente non consentono l'acquisizione del documento contabile trasmesso e la sua

⁵ Ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del successivo Decreto Ministero Economia e Finanze – Dipartimento RGS del 12 maggio 2016, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominata Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché ulteriori informazioni ritenute necessarie.

protocollazione. Tali controlli si suddividono attualmente in due categorie: quelli “che non consentono la trasmissione” e quelli “che non consentono l’acquisizione”. Quest’ultima categoria si suddivide a sua volta in controlli formali generici, formali di validità (che consistono nella verifica sulla presenza obbligatoria degli importi e sul loro segno oppure sulla validità dei codici), di quadratura (che prevedono la verifica dei dati derivanti da algoritmi di calcolo per somme, differenze, rapporti, coerenza degli importi “di cui”, ecc.).

Per quanto attiene alle sanzioni statali si ricorda quanto segue:

- 1) in caso di mancato invio dei dati, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato è prevista una sanzione relativa alla sospensione dei pagamenti delle risorse dovute dal Ministero dell’Interno (vale anche per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in relazione ad alcuni trasferimenti erogati direttamente dal Ministero medesimo);
- 2) la sanzione relativa al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (di cui all’articolo 9, comma 1 quinquies, del dl n. 113/2016) si applica nel caso di mancato invio dei dati alla BDAP entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’approvazione dei documenti contabili e non dalla approvazione dei documenti stessi.

Le sanzioni regionali sono disciplinate dall’articolo 31, comma 1 quater, della Lr n.18/2015. Tale norma dispone che agli enti locali inadempienti **per i soli dati relativi al rendiconto di gestione**, trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all’ente per l’esercizio successivo.⁶

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite e-mail al seguente indirizzo: pattostab.aall@regione.fvg.it.

La struttura competente è la Posizione Organizzativa “*Coordinamento della finanza locale*”.

Referenti:

Nome	Telefono	e-mail
Alessandra Mossenta (delegata responsabile di PO)	0432/555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
Carla Lizzi	0432/555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
Donatella Minisini	0432/555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
Francesca Morassi	0432/555927	francesca.morassi@regione.fvg.it
Rolando Tullisso	0432/555928	rolando.tullisso@regione.fvg.it

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
- Salvatore Campo -

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale)

⁶ Articolo 31, comma 1 quater Lr 18/2015: “Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all’ente per l’esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0.1% della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.”